

**PROCEDURA SELETTIVO-COMPARATIVA PER TITOLI  
PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRATTO DI INSEGNAMENTO**

*Teoria e prassi del basso continuo COTP/05*

**Triennio accademico 2024/2027**

**IL DIRETTORE**


- Vista la legge del 21.12.1999 n. 508 e ss.mm.ii;
- Visto il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 08.07.2005 n. 212;
- Visto il Decreto Legislativo dell'11.04.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e ss.mm.ii.;
- Visto l'art.1 comma 284 e 285 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
- Visto il C.C.N.L. – comparto AFAM del 15.02.2005;
- Visto il C.C.N.L. – comparto AFAM del 04.08.2010;
- Visto il C.C.N.L. – comparto Istruzione e Ricerca – sezione AFAM del 18.01.2024;
- Visto il D.M. 90/2009 con il quale sono stati definiti i settori disciplinari, con le relative declaratorie, e campi disciplinari di competenza, dei Conservatori di musica;
- Accertata l'impossibilità oggettiva per il Conservatorio di avvalersi di soggetti reperibili al proprio interno;
- Considerata pertanto la necessità di reperire un esperto con il quale stipulare contratto di collaborazione per l'insegnamento relativo a Teoria e prassi del basso continuo – COTP/05;
- Vista la tabella A recante i compensi previsti per i docenti esterni pubblicata sul sito del Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" di Trieste

**DISPONE**

***Articolo 1 – PROCEDURA DI SELEZIONE***


È indetta la procedura di valutazione comparativa pubblica, per soli titoli, per l'individuazione di n. 1 esperto al fine del conferimento di un contratto di collaborazione relativo all'a.a. 2024/25 per l'insegnamento della seguente disciplina:

Teoria e prassi del basso continuo – COTP/05



## **Articolo 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE**

1. Sono ammessi alla presente procedura selettiva-comparativa i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino ai sensi dell'art. 4 della L. n. 1320/1939) oppure:
- cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea (art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001);
  - familiari di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001);
  - cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 38, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001);
  - titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, c. 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001);
  - familiari non comunitari del titolare status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007).
- I cittadini europei o extracomunitari possono partecipare salvo che:
- godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
  - siano in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
  - abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana.
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età di collocamento a riposo d'ufficio del dipendente pubblico alla data di scadenza del bando;
- c) idoneità fisica all'impiego;
- d) godimento del diritto di elettorato politico attivo e dei diritti civili;
- e) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi della legge vigente, la costituzione del rapporto di lavoro;
- f) insussistenza di risoluzione di precedenti rapporti di impiego costituiti con Pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile ovvero per altre cause previste dalla legge o norme contrattuali;




g) insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione alle funzioni proprie dell'incarico e/o dell'Ente.

### Articolo 3 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e all'insegnamento in oggetto. A tal fine si richiama quanto previsto dal D.M. 90/2009:

*“Il settore concerne l'acquisizione delle abilità tecniche e delle competenze musicali, culturali e interpretative relative all'accompagnamento improvvisato nella musica vocale e strumentale del XVII e il XVIII secolo. A tale scopo è previsto lo studio della teoria, della trattatistica e delle fonti. Le tecniche esecutive relative al settore comprendono la conoscenza delle strutture armoniche, melodiche e dell'ornamentazione nel passaggio dalla modalità alla piena affermazione della tonalità, in funzione del loro utilizzo nella pratica dell'accompagnamento improvvisato. Tale studio, realizzato per la parte pratica su tastiera storica, si riferisce alla letteratura, ai vari stili, e ai sistemi di accordatura presenti in Europa nello stesso periodo. Il settore caratterizza il percorso formativo dei corsi di strumenti antichi sia polivoci che monodici e del canto, con possibilità di integrare i corsi delle scuole di organo, pianoforte, composizione, direzione d'orchestra e di coro o di altri corsi.”*

2. I candidati dovranno essere in possesso di adeguati requisiti e qualificata esperienza relativa alla disciplina sopra indicata.
3. Il candidato, presentando la propria candidatura, automaticamente dichiara – sotto sua personale ed esclusiva responsabilità – di essere in possesso di tutti requisiti indicati nel presente bando, nessuno escluso, e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto alle vigenti normative riguardanti il pubblico impiego, anche se non espressamente citate nel presente bando.
4. I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Istituto può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione sopra indicati



#### **Articolo 4 - DURATA, NATURA DEGLI INCARICHI E COMPENSI**


1. L'incarico avrà durata per l'anno accademico 2024/2025, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni accademici.
2. Il compenso viene determinato in relazione alle ore individuate dalle esigenze didattiche per ciascun anno accademico, comunicate all'atto della proposta contrattuale (si rimanda a quanto previsto dalla Tabella importi docenti esterni pubblicata sul sito dell'istituzione).
3. Il pagamento dei compensi avverrà a conclusione del corso regolarmente svolto, fatta salva la possibilità di stabilire una diversa periodicità, da concordare con gli uffici dell'Istituto.

#### **Articolo 5 – DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE**

1. Le domande, redatte in carta libera secondo lo schema allegato, indirizzate al Direttore del Conservatorio e debitamente firmate, vanno inviate entro **e non oltre le ore 10 del giorno 10 marzo 2025** pena l'esclusione. Il termine indicato è da considerarsi perentorio.
2. Le domande potranno essere:
  - consegnate a mano all'Ufficio Protocollo previo appuntamento;
  - inviate via PEC all'indirizzo [amministrazione@pec.conservatorio.trieste.it](mailto:amministrazione@pec.conservatorio.trieste.it)
  - inviate con Raccomandata all'attenzione del Direttore del Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" via Ghega, 12 – 34132 Trieste. In questo caso dovranno essere anticipate, entro il termine perentorio, all'indirizzo [protocollo@conts.it](mailto:protocollo@conts.it).

Le domande inviate anteriormente alla pubblicazione dell'avviso non sono prese in considerazione

3. Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità:
  - a) cognome e nome;
  - b) data e luogo di nascita;
  - c) cittadinanza;
  - d) codice fiscale;
  - e) indirizzo di residenza,
  - f) almeno due tra i seguenti sistemi di comunicazione: telefono cellulare, telefono fisso, indirizzo e-mail, PEC;
  - g) eventuale domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura (di preferenza in Italia anche per gli stranieri);
  - h) eventuali estremi dell'Istituzione AFAM presso la quale presta servizio;
4. È necessaria la sottoscrizione della domanda presentata pena nullità della stessa. Comporta




inoltre l'inammissibilità delle domande o l'esclusione dalla procedura il mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande,

5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta a inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, da mancata ovvero tardiva comunicazione di cambio di indirizzo, né per eventuali disguidi postali, telegrafici e di comunicazione, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

#### **Articolo 6 - DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande redatte secondo lo schema allegato comprensivo di autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio, nonché dei titoli artistico-culturali e professionali, dovranno essere corredate di:
  - a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
  - b) curriculum redatto in formato europeo della propria attività didattica, artistico-musicale e professionale dell'aspirante datato e firmato;
  - c) elenco datato e firmato dei titoli artistico-culturali e professionali relativi all'insegnamento richiesto.
2. Gli aspiranti possono inoltre allegare alle domande eventuali pubblicazioni, che devono essere presentate in originale o in copia autentica oppure in fotocopia autocertificata con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000. Tale dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in copia o apposta in calce alla copia stessa. Le pubblicazioni devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dal DPR 252/2000. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.
3. Non sono valutabili i titoli di studio e di servizio per i quali manchi la debita autocertificazione sottoscritta con firma autografa, ovvero siano dichiarati dati non veritieri. Non sono valutabili i titoli artistico-culturali e professionali per i quali manchi l'elenco sottoscritto con firma autografa, ovvero siano riportate dichiarazioni mendaci.

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.
4. I titoli di studio rilasciati da istituzioni della Comunità Europea devono essere corredate da un certificato o documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane all'estero.




5. Con riguardo ai titoli artistico-culturali e professionali la Commissione ha facoltà, ove ritenuto necessario ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione degli originali o di riproduzioni (fotostatiche o CD) dei titoli dichiarati, ovvero traduzioni nel caso di titoli prodotti all'estero, assegnando a tal fine non meno di dieci giorni. Ciò al fine di limitare il gravoso onere dell'invio a più sedi di voluminosi plichi che, comunque, il candidato può produrre direttamente in allegato alla domanda. La documentazione richiesta dalla Commissione si considera prodotta in tempo utile se spedita entro i termini dalla stessa indicati. L'intempestiva produzione dei titoli determina l'impossibilità per la Commissione di tenerne conto.
6. In relazione ai titoli artistico-culturali e professionali dichiarati, il Conservatorio si riserva di richiedere al candidato l'esibizione degli originali o di riproduzioni (fotostatiche o CD) prima della sottoscrizione del contratto di lavoro.

#### ***Articolo 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE***

1. I criteri di valutazione comparativa tra più domande sono i seguenti:
  - a) Grado di affinità del titolo di studio posseduto con l'insegnamento oggetto del bando;
  - b) Esperienza di insegnamento nelle istituzioni di Alta Formazione;
  - c) Adeguata qualificazione professionale, attestata tramite esperienze maturate e/o corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali, in relazione alla pertinenza ai contenuti specifici dell'insegnamento;
  - d) Pubblicazioni, in relazione alla loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento.

#### ***Articolo 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE***

1. La commissione è nominata con decreto del Direttore ed è costituita da non meno di tre componenti di cui, di norma, almeno un docente di ruolo della materia.  
In assenza di docenti di ruolo della materia, almeno uno dei tre componenti va individuato secondo i seguenti criteri:
  - a) docenti di ruolo, o inseriti in graduatoria nazionale, di discipline simili o affini o esperti della materia;
  - b) docenti di ruolo di altre discipline, con anzianità di servizio di ruolo non inferiore a cinque anni.Le commissioni sono costituite tenendo conto, ove possibile, delle norme sulle pari opportunità. L'eventuale ricorso a commissari o esperti esterni, in misura comunque non superiore ad una unità per commissione, è in ogni caso subordinato alla carenza di risorse interne o alla loro impossibilità, avuto comunque riguardo alle disponibilità di bilancio.




Gli esperti esterni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti. In tal caso l'incarico è a titolo gratuito, ai sensi della vigente normativa.

2. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs 165/2001. Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU del Conservatorio.
3. La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, fissa nel dettaglio i criteri di valutazione sulla base di quelli enunciati all'articolo 6.

#### ***Articolo 9 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA COMPARATIVA***

1. Al termine dei lavori la Commissione redige il verbale di individuazione del soggetto risultato idoneo all'incarico oggetto del presente avviso. Individua altresì eventuali riserve a cui poter conferire l'incarico in caso di rinuncia, non accettazione o interruzione dell'incarico.
2. Accertata la regolarità degli atti della Commissione, il Direttore approva gli atti della procedura comparativa disponendo la pubblicazione degli esiti sul sito [www.conts.it](http://www.conts.it). e sulla specifica pagina web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: <https://afam-bandi.cineca.it/>.
3. Entro cinque giorni dalla pubblicazione ciascun interessato può presentare reclamo in carta semplice. Il Conservatorio dispone, anche d'ufficio in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi al provvedimento conclusivo della procedura comparativa.
4. Dopo l'esame dei reclami e l'adozione di eventuali rettifiche, gli atti relativi alla procedura comparativa sono pubblicati sul sito [www.conts.it](http://www.conts.it) e sulla specifica pagina web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: <https://afam-bandi.cineca.it/>
5. Avverso il provvedimento conclusivo della procedura comparativa è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.



### ***Articolo 10 – VALIDITÀ DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA COMPARATIVA***


1. L'incarico di insegnamento potrà essere conferito laddove l'amministrazione non possa far fronte, nell'ambito della propria dotazione organica, alle esigenze didattiche relative all'insegnamento oggetto della procedura.
2. L'incarico potrà essere attribuito annualmente per un periodo massimo di tre anni accademici.

### ***Articolo 11 - INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO***

1. Il destinatario del contratto d'insegnamento è individuato con riserva. In ogni momento con decreto motivato del Direttore, anche successivamente alla valutazione dei titoli, può essere disposta la revoca dell'incarico per difetto dei requisiti prescritti o per presentazione di false autocertificazioni.
2. L'eventuale proposta di incarico di insegnamento, contenente i dati essenziali relativi al contratto, viene inoltrata per tramite e-mail o PEC.
3. Il termine minimo, riportato nella proposta ed entro il quale deve avvenire il riscontro, è di 24 ore dal ricevimento della proposta. La mancata accettazione nei termini previsti, viene considerata come una rinuncia da parte del candidato.
4. L'eventuale stipula dei contratti di cui sopra è comunque subordinata:
  - a) all'attivazione dell'insegnamento e alla presenza di studenti tenuti a frequentarlo;
  - b) al possesso, da parte del destinatario, dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, all'insegnamento e di quelli previsti dalla presente procedura;
  - c) alla disponibilità, da parte del destinatario, a svolgere l'incarico in forma coordinata con il calendario generale delle attività del Conservatorio e con gli indirizzi per l'organizzazione delle attività didattiche fissati dal Consiglio accademico, nel rispetto dell'orario di lezione previsto per la specifica disciplina.
5. Si specifica che il soggetto incaricato svolge la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del dell'amministrazione.

Si ricorda che, per i dipendenti di altre Istituzioni AFAM o di Enti Pubblici, il conferimento dell'incarico, nonché il relativo pagamento del compenso, è subordinato al rilascio, da parte dell'Ente di appartenenza, dell'autorizzazione preventiva a svolgere l'incarico.
6. L'interruzione della collaborazione è considerata causa di risoluzione del contratto.






7. I contratti stipulati con il soggetto incaricato hanno durata fino al termine dell'anno accademico 2024/25 a decorrere dalla data di sottoscrizione e con termine entro l'anno accademico. Il luogo di svolgimento dei corsi è il Conservatorio di Trieste.

#### ***Articolo 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO***

1. Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura e alla eventuale stipula e gestione del rapporto di lavoro.
2. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Ufficio Personale del Conservatorio per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione della procedura e la gestione del rapporto di lavoro. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura. L'interessato gode dei diritti di cui al Decreto Legislativo 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 con particolare riguardo all'aggiornamento, alla rettifica, all'integrazione dei dati e alla loro cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco. Inoltre, potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'interessato per l'esercizio di detti diritti potrà rivolgersi al Direttore Amministrativo in qualità di "Responsabile" pro tempore del trattamento dei dati personali.
3. Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il Direttore del Conservatorio.

#### ***Articolo 13 - ACCERTAMENTI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE***

1. Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, il Conservatorio potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000.
2. Il Conservatorio procederà alla verifica delle autocertificazioni nelle forme previste dalla normativa ed in base alla propria Regolamentazione interna.



**Conservatorio  
di musica  
Giuseppe  
Tartini  
Trieste**

***Articolo 14 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.

Il Direttore  
(prof. Sandro Torlontano)